

D.g.r. 26 maggio 2025 - n. XII/4448
Istituzione del «Fondo credito» per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'intervento SRD22 - Strumento finanziario Lombardia «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e approvazione dello schema generale di convenzione quadro per l'attivazione di Strumenti finanziari sul programma FEASR 2023 - 2027 e definizione delle modalità di convenzionamento, in attuazione dell'articolo 7 della l.r. 24/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e ss.mm.ii.;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019, che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;

Visti:

- l'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 giugno 2022;
- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP) approvato dalla Commissione europea (di seguito CE) con Decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024)8662 final dell'11 dicembre 2024 (versione 4.1) e in particolare gli Interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 che approva il Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e relativi allegati, come da ultimo modificato con d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;

Vista la l.r. n. 11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività» e, in particolare:

- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi di libertà d'impresa, di lavoro e competitività, tra i quali l'accesso al credito (lettera c) e le agevolazioni (lettera d), intesi come gli interventi di facilitazione all'accesso alle risorse finanziarie da parte delle imprese lombarde e strumenti volti a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, privilegiando quelli basati su fondi rotativi;
- l'art. 3, comma 1, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza dell'attuazione della legge con gli strumenti previsti all'art. 2, attraverso la stipula di specifici accordi, con diversi soggetti pubblici e privati, tra cui gli istituti di credito, individuando direttamente le azioni e definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento;

Vista la l.r. n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e, in particolare:

- il capo V «Azioni congiunturali», art. 16 (Interventi di mercato), secondo cui la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune;
- l'art. 27, comma 1, lettera e) (Strumenti di intervento finanziario) e l'art. 28 (Fondo di rotazione nel settore primario), che identificano, tra gli strumenti di intervento finanziario per l'azione regionale in ambito agricolo, attivabili mediante deliberazione della Giunta regionale, la costituzione di fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Reg. (UE) 2021/2115, il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del Reg. (UE) 2021/1060, può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli artt. da 73 a 78 del medesimo Regolamento;

Preso atto che il PSP 2023-2027 e il CSR 2023-2027 della Regione Lombardia:

- riconoscono il ruolo di rilievo rivestito dagli strumenti finanziari a sostegno della competitività del comparto agro-alimentare, in particolare con riferimento al (SO2) «Miglioramento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione» di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2021/2115;
- individuano tra gli interventi privilegiati per il sostegno attraverso gli strumenti finanziari, gli investimenti nella trasformazione, nella commercializzazione e nello sviluppo di prodotti agricoli, di cui all'articolo 73 del Reg. (UE) 2021/2115 (Investimenti), ed in particolare, l'intervento SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e l'intervento SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;

Dato atto che si intende istituire ed attivare attraverso l'intervento SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», uno specifico strumento finanziario ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) 2021/1060, volto a sostenere gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli attivati da imprese agroindustriali lombarde per «promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali», cui è affiancato un finanziamento a condizioni di mercato erogato da un intermediario finanziario;

Preso atto che in conformità alle previsioni di cui all'articolo 58, comma 3, del Reg. (UE) 2021/1060, è stata elaborata e presentata, nella seduta del 22 novembre 2023, al Comitato di Monitoraggio Regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CMR), istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023 e ss.mm.ii, la «Valutazione ex ante dello strumento finanziario a valere sull'intervento SRD22 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia»;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 28 maggio 2025

- l'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati individuati negli allegati A1 e A2 i soggetti che lo costituiscono e visto il comma 1 ter, secondo cui i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, individuati di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la convenzione quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a., sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2027;

Preso atto che Finlombarda rientra nell'elenco di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006, quale società partecipata in modo totalitario da Regione Lombardia;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da Regione Lombardia, che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'«in house providing», concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria il 29 maggio 2023, operando, dunque, senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti e comunque garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine della propria attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda s.p.a. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda s.p.a. opera, altresì, in qualità di intermediario finanziario iscritto con n. 124 all'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 comma 3 lett. c) del Reg. (UE) n. 2021/1060;

Richiamato, in particolare, l'articolo 59, comma 5, del Reg. (UE) n. 2021/1060, che prevede che l'attuazione degli strumenti finanziari sia realizzata mediante accordi di finanziamento;

Ritenuto che Finlombarda s.p.a. possa svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, in accordo con l'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia, mediante accordo di finanziamento;

Vista la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 che approva tra l'altro i prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house (allegato 5) e i programmi pluriennali delle attività trasmessi alla Regione dagli enti e dalle società in house (allegato 4);

Precisato che in ordine al Fondo credito istituito con il presente provvedimento, i criteri e le soglie dei costi e delle commissioni di gestione da riconoscere al soggetto gestore saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dagli art. 12 e 13 del sopra citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, così come modificati dal Regolamento delegato (UE) 2019/886;

Dato atto che il CSR 2023-2027 della Regione Lombardia prevede una dotazione finanziaria complessiva per gli Interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» pari a 30 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro per la sovvenzione in conto capitale (SRD13) e 18 milioni di euro per il Fondo credito (SRD22);

Ritenuto pertanto di:

- costituire il Fondo credito (di seguito Fondo) utilizzando la dotazione finanziaria di € 18.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, prevista a valere sull'Intervento SRD22 del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia;
- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo;
- di prevedere che l'erogazione di tale importo al Fondo sia operata per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale con le modalità previste dal Reg. (UE) 2021/2116 art. 32, sulla base di apposita comunicazione a cura del respon-

sabile di Intervento;

Dato atto che:

- nel rispetto di quanto previsto dal CSR 2023-2027 della Regione Lombardia, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sugli Interventi SRD13 e SRD22, non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 59 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, che riprende l'art. 2 punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 dello stesso Regolamento;
- l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui agli Interventi SRD13 e SRD22 è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 e che tale aiuto non sia ancora stato rimborsato o depositato in un conto bloccato, nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale e all'esito delle verifiche ai sensi della normativa in materia di antimafia;

Tenuto conto che per la valutazione del rischio delle imprese si applica la d.g.r. n. XI/7269 del 7 novembre 2022 di aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456;

Preso atto altresì che:

- le agevolazioni finanziarie relative all'utilizzo dello strumento finanziario saranno concesse, a seguito di pubblicazione delle disposizioni attuative relative agli Interventi SRD13 «Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» e SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;
- per l'accesso al finanziamento le domande saranno valutate sulla base dei criteri di selezione degli Interventi SRD13 e SRD22 approvati attraverso procedura scritta attivata in data 21 gennaio 2025 e chiusa in data 31 gennaio 2025 da parte del citato comitato di monitoraggio regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 27 dicembre 2021, n. 24 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022» che, all'articolo 7, ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» inserendo l'articolo 3-quater (Semplificazione degli strumenti finanziari) che dispone quanto segue: «1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo. 2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.»;

Tenuto conto che:

per la tipologia di strumenti attivabili a valere sull'intervento SRD22, la convenzione di cui al sopra citato art. 3-quater trovi adesione da parte dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. (di seguito, per semplicità, anche solo «Banche»);

Stabilito che:

- al fine di semplificare e uniformare le procedure, sarà predisposta apposita scheda tecnica di Intervento da allegare al bando, pubblicata da Regione Lombardia disciplinante le modalità di attuazione del finanziamento a condizioni di mercato da abbinare allo strumento finanziario attivato;
- tale scheda tecnica verrà altresì sottoscritta per accettazione da parte delle banche;
- l'adesione alla scheda tecnica di Intervento è subordinata all'adesione delle banche alla convenzione;
- le banche per aderire dovranno trasmettere la convenzio-

ne di cui allo schema oggetto della presente deliberazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it e riportando nell'oggetto della PEC «Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione dello strumento finanziario a valere sugli Interventi SRD13 e SRD22 del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia»;

- le banche potranno aderire alla convenzione dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;
- il processo di convenzionamento è sempre aperto;

Ritenuto, quindi, necessario, in attuazione dell'articolo 7 della l.r. 24/2021, approvare lo schema di convenzione per la partecipazione delle Banche in qualità di intermediari finanziari a valere sulle risorse del Programma di sviluppo FEASR 2023 -2027 di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 16 che individua le competenze dei direttori, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- il decreto della U.O. Programmazione sviluppo rurale e sistemi informativi n. 4484 del 27 marzo 2023 con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi» e da ultimo aggiornato con decreto 5280 del 14 aprile 2025, con il quale sono individuati i dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui il responsabile degli interventi SRD13 e SRD22;

Considerato inoltre che:

- Finlombarda, in coerenza con il compito istituzionale, concorre all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico della Lombardia, mediante le attività di concessione e gestione di finanziamenti, garanzie e contributi a favore di imprese ed enti pubblici e a valere su risorse comunitarie, regionali e/o su risorse proprie;
- svolge anche il ruolo di intermediario finanziario iscritto con n. 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario e può concedere finanziamenti a condizioni di mercato da abbinare allo strumento finanziario;

Ritenuto quindi, al fine di ampliare l'offerta di soggetti cui le imprese possano rivolgersi nella loro piena autonomia di scelta, che:

- Finlombarda s.p.a. possa svolgere le funzioni di intermediario finanziario nell'ambito dell'Intervento SRD22;
- non sia necessaria l'adesione di Finlombarda alla convenzione e alla scheda tecnica, in quanto già vincolata all'incarico in-house conferito da Regione Lombardia;

Considerato che tale partecipazione di Finlombarda s.p.a., in qualità di intermediario finanziario, comporta, per le imprese destinatarie dell'Intervento SRD22, un'opportunità aggiuntiva in termini di possibilità di accesso al finanziamento a condizioni di mercato da affiancare al finanziamento agevolato;

Ritenuto di demandare:

- al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, in accordo con l'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia, la sottoscrizione di apposito Accordo di finanziamento che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato X del Reg. (UE) 2021/1060, con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del Fondo;
- al dirigente pro-tempore della U.O. «Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano» della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, responsabile degli Interventi SRD13 e SRD22, gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
 - la sottoscrizione delle convenzioni con le banche aderenti, in raccordo con l'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia;
 - l'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sugli Interventi SRD13 e SRD22;
 - l'approvazione della scheda tecnica di intervento relativa agli Interventi SRD13 e SRD22;

- gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nessun compenso sarà dovuto a qualsiasi titolo agli intermediari per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione e dalla scheda tecnica di intervento;

Vista la l.r. n.20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse,

1. di costituire il Fondo utilizzando la dotazione finanziaria di € 18.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, prevista a valere sull'Intervento SRD22 «Strumento finanziario Lombardia: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia;

2. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo conformemente ai requisiti previsti l'art. 59 par. 3 lett. c del Regolamento (UE) 2021/1060;

3. di prevedere che l'erogazione di tale importo al Fondo sia operata per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale con le modalità previste dal Regolamento (UE) 2021/2116 art. 32 sulla base di apposita comunicazione a cura del Responsabile dell'Intervento SRD22;

4. di demandare al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, in accordo con l'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia, la sottoscrizione di apposito Accordo di finanziamento che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060, con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del Fondo;

5. di demandare al dirigente pro-tempore della U.O. «Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano», responsabile degli Interventi SRD13 e SRD22, gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- la sottoscrizione delle convenzioni con le banche;
- l'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sugli Interventi SRD13 e SRD22;
- l'approvazione della scheda tecnica di intervento relativa agli Interventi SRD13 e SRD22;
- gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

6. di dare atto che i criteri e le soglie dei costi di gestione da riconoscere al soggetto gestore saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dagli art. 12 e 13 del sopra citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in ordine al Fondo istituito con il presente provvedimento;

7. di autorizzare la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste a procedere alla modifica della dotazione del Fondo e ai conseguenti adeguamenti degli atti attuativi della presente deliberazione a seguito eventuali modifiche al CSR 2023-2027 della Regione Lombardia che comportino una variazione dell'importo attualmente previsto per il Fondo;

8. di approvare lo schema di convenzione per la partecipazione delle banche in qualità di intermediari finanziari a valere sulle risorse del Programma FEASR 2023 - 2027 di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di stabilire che:

- intermediari finanziari ammessi alla sottoscrizione della convenzione sono i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i.;
- l'adesione alla convenzione costituisce presupposto per la partecipazione delle banche in qualità di intermediari finanziari a valere sulle risorse del Programma FEASR 2023 - 2027;
- la scheda tecnica di intervento, che andrà a disciplinare le modalità di attuazione del finanziamento a mercato da abbinare allo strumento finanziario, sarà pubblicata insieme al bando;
- l'adesione alla scheda tecnica di intervento è subordinata

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 28 maggio 2025

all'adesione delle banche alla convenzione;

- le banche per aderire dovranno trasmettere la convenzione di cui allo schema oggetto della presente deliberazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it e riportando nell'oggetto della PEC «Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione dello strumento finanziario a valere sugli Interventi SRD13 e SRD22 del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia»;
- le banche potranno aderire alla convenzione dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;
- il processo di convenzionamento è sempre aperto;

10. di stabilire che:

- Finlombarda s.p.a., in qualità di intermediario finanziario iscritto con n. 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario, possa concedere i finanziamenti a condizioni di mercato da abbinare allo strumento finanziario, senza aderire alla convenzione;

11. di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nessun compenso sarà dovuto a qualsiasi titolo agli intermediari per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione e dalla scheda tecnica di intervento;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO FEASR 2023 - 2027
E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO, IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 24/2021**

TRA

(1) REGIONE LOMBARDIA

E

(2) L'INTERMEDIARIO

CONVENZIONE

TRA

(1) La Giunta regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente pro tempore U.O. "Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano" Dott. XXXXXXXXXX domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della DGR XII/..... del (di seguito, per brevità, anche "Regione Lombardia" o la "Giunta");

E

(2) L'Intermediario che aderisce alla presente Convenzione (di seguito la "Convenzione") con sede legale _____, codice fiscale __, partita iva _____ nella persona _____, nella sua qualità di _____, avente poteri di Legale Rappresentanza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo articolo 4

(la Giunta e l'Intermediario di seguito congiuntamente le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")

PREMESSE

- La l.r. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo l'articolo 3-quater (Semplificazione degli strumenti finanziari) che dispone quanto segue:
 - "1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo.
 - 2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.";
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP) approvato dalla Commissione Europea (di seguito CE) con decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), e successive mm.ii. e in particolare gli Interventi SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" e SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 che approva il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e relativi allegati, e successive mm.ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**1. Finalità**

Lo scopo della Convenzione è quello di finanziare gli investimenti realizzati dalle imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso un Intervento Finanziario costituito da un Finanziamento a valere sul Fondo Credito e da un Finanziamento a valere su risorse degli Intermediari Convenzionati, insieme ad un Contributo a fondo perduto a valere su risorse del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia.

2. Definizioni

- a) **Convenzione:** si intende il presente accordo tra Regione Lombardia e ciascun Intermediario aderente;
- b) **Soggetti Richiedenti:** si intendono i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando;
- c) **Soggetti Beneficiari:** si intendono i Soggetti Richiedenti che, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'Intervento Finanziario;
- d) **Intermediario:** si intendono i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
- e) **Soggetto Gestore:** Finlombarda S.p.A., che agisce in qualità di gestore dei Finanziamenti su mandato di Regione Lombardia;
- f) **Referente della Convenzione:** si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione della Convenzione.
- g) **Bando:** si intendono le disposizioni attuative per la presentazione delle domande emanate da Regione Lombardia che prevedono forme di agevolazione a valere su risorse comunitarie e che prevedono il coinvolgimento degli Intermediari in qualità di soggetti finanziatori;
- h) **Intervento Finanziario:** si intendono congiuntamente il Finanziamento a valere sul Fondo Credito, il Finanziamento a valere su risorse dell'Intermediario e il Contributo;
- i) **Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito:** si intende il Contratto sottoscritto da Finlombarda con il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito;
- j) **Contratto di Finanziamento con l'Intermediario:** si intende il Contratto sottoscritto dall'Intermediario con il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione del Finanziamento a condizioni di mercato a valere sulle risorse dell'Intermediario medesimo;
- k) **Contributo:** si intende la quota di Intervento Finanziario erogata da Regione Lombardia a titolo di contributo a fondo perduto;
- l) **Finanziamento a valere sul Fondo Credito:** si intende la quota di Intervento Finanziario a titolo di finanziamento agevolato concessa a valere sul Fondo;
- m) **Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario:** si intende la quota di Intervento Finanziario a titolo di finanziamento a condizioni di mercato concessa a valere sulle risorse dell'Intermediario;
- n) **Scheda Tecnica di Intervento:** si intende la scheda tecnica a cui l'Intermediario deve aderire per avviare l'operatività dello specifico bando;

3. Oggetto della Convenzione

- 3.1 La presente Convenzione disciplina le condizioni generali per l'adesione dell'Intermediario alla Convenzione, che costituisce presupposto per la partecipazione dell'Intermediario stesso alle iniziative di cui agli specifici bandi e relative Schede Tecniche di Intervento predisposti e

pubblicati da Regione Lombardia sul portale della programmazione europea al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>.

4. Impegni degli Intermediari

- 4.1 L'Intermediario dichiara quanto segue:
di essere iscritto nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. al n. [.....]
[oppure]
di esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii;
- 4.2 Gli Intermediari si impegnano a valutare e ad aderire alla presente Convenzione, preventivamente all'adesione alla Scheda Tecnica di Intervento. L'adesione da parte dell'Intermediario alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Scheda Tecnica di Intervento.
- 4.3 Gli Intermediari operano sulla base della presente Convenzione e a seguito dell'adesione alla Scheda Tecnica di Intervento, per svolgere le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a) stipulare i Contratti di Finanziamento a tasso di mercato ed eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari inerenti ai Finanziamenti stessi;
 - b) erogare i Finanziamenti a tasso di mercato;
 - c) fare tutto ciò e quanto sarà ritenuto necessario e opportuno per la gestione dei Finanziamenti a tasso di mercato;
- 4.4 Gli Intermediari si impegnano a espletare, nel rispetto delle proprie competenze e delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio, le attività istruttorie e tutte le altre attività di gestione dei Finanziamenti a tasso di mercato secondo le tempistiche indicate nelle Schede Tecniche di Intervento cui l'Intermediario aderirà.
- 4.5 Gli intermediari si impegnano a segnalare un Referente per la gestione della convenzione e a comunicare a Regione ogni variazione in merito.

5. Impegni di Regione Lombardia

- 5.1 Regione Lombardia si impegna a pubblicare sul portale della programmazione europea al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>:
- le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative ad Interventi che prevedono forme di agevolazione a valere su risorse comunitarie e che prevedono il coinvolgimento degli Intermediari in qualità di soggetti finanziatori;
 - le relative Schede Tecniche di Intervento, con tempi che consentano un'ampia adesione da parte degli Intermediari
 - ad individuare un proprio Referente per la gestione della convenzione e a renderne noto il nominativo.

6. Caratteristiche delle Scheda Tecnica di Intervento

- 6.1 La Scheda Tecnica di Intervento, cui l'Intermediario dovrà aderire, indica sulla base delle caratteristiche della specifica Iniziativa:
- a) i requisiti soggettivi e oggettivi dei Beneficiari ammissibili;
 - b) dotazione finanziaria;
 - c) le finalità e le tipologie degli investimenti e degli interventi ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
 - d) caratteristiche dell'Intervento Finanziario;
 - e) i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità (misura massima e minima e percentuale dell'impegno fondi degli Intermediari

convenzionati);

- f) modalità e termini di partecipazione degli Intermediari;
- g) ulteriori elementi essenziali dell'Intervento.

7. Adesione alla Convenzione

- 7.1 Gli Intermediari aderiscono alla presente Convenzione trasmettendola, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Intermediario finanziario o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della PEC "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari"
- 7.2 Alla Convenzione deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).
- 7.3 Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà sul portale della programmazione europea al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027> l'elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati.
- 7.4 Gli intermediari finanziari possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della Deliberazione che ha approvato lo schema della presente Convenzione quadro. Il processo di convenzionamento è sempre aperto.

8. Modifiche

- 8.1 Qualsiasi modifica della presente Convenzione che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

9. Comunicazioni

- 9.1 Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
- 9.2 Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni devono essere inviate ai Referenti della Convenzione per ciascuna delle Parti. Per Regione Lombardia dovranno essere inviate al Referente della Convenzione al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

10. Cessione della Convenzione

- 10.1 È espressamente vietata la cessione della presente Convenzione e delle attività previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti. Resta inteso che sono ammesse le sole operazioni straordinarie di fusione e/o scissione, nel qual caso il successore o avente causa dell'Intermediario succederà nella presente Convenzione e sarà tenuto al rispetto degli obblighi in esso previsti.

11. Compensi

- 11.1 Le Parti concordano che nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo tra di esse per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione e dalle Schede Tecniche di Interventi.

12. Durata

- 12.1 La presente Convenzione ha validità nei rapporti tra le Parti dalla data di sottoscrizione sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte dell'Intermediario o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato in forma scritta all'altra parte ad opera della parte recedente. Il recesso dalla Convenzione comporta il recesso anche delle Schede Tecniche di Intervento approvate dagli Intermediari. Il recesso dalla Convenzione comporta l'esclusione dall'elenco degli Intermediari Convenzionati, ma in alcun modo influisce sui finanziamenti già perfezionati.

13. Trattamento dei dati personali

- 13.1 Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Convenzione viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 nonché nel rispetto del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del d.lgs. 101/2018 e ss.mm.mi. e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia.

14. Doveri generali di cooperazione e di buona fede

- 14.1 Le Parti riconoscono che le attività previste nella presente Convenzione necessitano di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

15. Legge applicabile

- 15.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria indicata in premessa.

16. Foro esclusivamente competente

- 16.1 Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, presente Convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per Regione Lombardia
Il Dirigente

Allegato:

- 1) copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante)